

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 giugno 2022, n. 885

Recepimento Accordo tra Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, Ministro della salute, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ex art. 37, comma 2, del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81” - (Repert. atti n. 221/CSR del 21 dic 2011) e contestuale approvazione progetto formativo sperimentale “I Riders della gig economy tra rischi sociali e rischi stradali”.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche del lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore e confermata dalla Dirigente della Sezione Formazione, Avv. Monica Calzetta, propone quanto segue:

VISTA la Legge Regionale n. 15 del 07 Agosto 2002 “Riforma della formazione professionale” come modificata dalla L.R. n. 9 del 12 maggio 2006, dalla L.R. n. 32 del 2 novembre 2006 e dalla L.R. n. 32 del 5 dicembre 2011;

VISTO il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

VISTO in particolare l’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 che prevede al comma 2 che in sede di Conferenza Stato Regioni siano definiti la durata, i contenuti minimi e le modalità della Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;

VISTO il DI 5 gennaio 2021 Disposizioni per l’adozione delle linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze;

Premesso che:

- La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 21 Dicembre 2011, ha sancito **“Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR). (12A00059)(di seguito “Accordo”**

- **L’ALLEGATO A “Formazione dei Lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni”** del citato Accordo, prevede espressamente al paragrafo **3. Metodologia di insegnamento/apprendimento** che la modalità di erogazione E-Learning è consentita, per **“progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento dello stesso”;**

Tenuto conto della relazione di seguito riportata:

In data 15/02/ 2022 (prot n. 000054 della Sezione Formazione) è pervenuta all’Amministrazione la richiesta del Presidente del “Centro di Eccellenza sulla Ricerca e la Formazione sulle Pubbliche Amministrazioni” (C.E.R.FO.P.A.) dell’Università degli Studi degli Studi di Bari “Aldo Moro” di riconoscimento del progetto formativo sperimentale **“I riders della gig economy tra rischi sociali e rischi stradali”** da erogare interamente in modalità **E-Learning**. I principali obiettivi del progetto sperimentale proposto sono:

- offrire una **formazione adeguata** ad una particolare categoria di lavoratori per i quali le condizioni di sicurezza sul lavoro coincidono con la sicurezza stradale e quindi sociale;
- investire della stessa **formazione i dipendenti della Motorizzazione Civile**, quali operatori pubblici destinati al controllo;
- effettuare una **ricerca** sulle condizioni di svolgimento di queste prestazioni di lavoro a partire dall’esame dell’apparato normativo esistente sulla fattispecie contrattuale, nonché delle novità legislative in fase di attuazione, cercando di individuare criticità, anche al fine di formulare proposte pratiche;

- promuovere **un'azione di prevenzione dei rischi sul lavoro** per questa particolare categoria di lavoratori che si traduce in condizioni di sicurezza stradale in considerazione anche dell'ambito di sperimentazione del progetto che per la parte formativa coinciderà con le città metropolitane di Napoli e Bari, poiché in tali aree si registra una maggiore concentrazione di questa categoria di lavoratori e pertanto si riscontra con maggiore urgenza la necessità di intervenire secondo gli obiettivi prefissati del progetto;
- sulla base dei risultati ottenuti in termini di ricerca e formazione, **realizzazione di documenti video informativi** sui rischi connessi a tale nuova tipologia di attività lavorativa e **redazione di una guida informativa** e di un **vademecum** ad uso dei riders e degli operatori pubblici deputati al controllo, che possano rappresentare una *best practice* e base di conoscenza per successive azioni;

Il progetto sperimentale prevede che l'intero percorso sia erogato in modalità **E-Learning**, in considerazione del fatto che tale metodologia è più consona al contesto del lavoro su piattaforme digitali e che meglio si adatta al target coinvolto. La modalità di erogazione della formazione in **E-Learning** garantirebbe ai lavoratori **riders** un più elevato livello di interattività con i contenuti proposti, in un percorso di apprendimento dinamico che consentirebbe al discente di partecipare alle attività didattico-formative anche mediante la fruizione di documenti e la visione di videoclip. Inoltre tale metodologia permetterebbe di erogare la formazione anche in lingua straniera e/o con sottotitoli, consentendo la comprensione dei contenuti ai numerosi **riders** stranieri.

Atteso che il progetto si riferisce a materie inerenti la prevenzione, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, si è resa necessaria un'interlocuzione con la Sezione Promozione della Salute e del Benessere, e nello specifico con il Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro che è intervenuto per le valutazioni di competenza. Con nota prot n. 082/2581 del 11/04/2022, sono state richieste integrazioni al progetto presentato dall C.E.R.FO.P.A. dell'Università di Bari volte a verificare la fattibilità del progetto formativo ai sensi all'Accordo del 21/12/2011 e quindi a norma dell'art. 37 del d. lgs 81/2008.

In esito a tale richiesta, è pervenuta nota di riscontro (prot. n. 0017258 del 31/05/2022) da parte del C.E.R.FO.P.A. che, dettagliando il progetto e definendone contenuti e modalità, come riportato nella "scheda progetto" (ALLEGATO 2 alla presente deliberazione), ha confermato il carattere sperimentale del corso proposto. Pertanto, come previsto dal paragrafo 3 dell'Allegato A all'Accordo del 21/12/2011, l'erogazione della formazione può essere consentita totalmente in modalità E learning.

Alla luce di quanto esposto, sulla base delle valutazioni espresse dalla Sezione Formazione e sentito il Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, competente *ratione materiae*, si ravvisa la necessità :

- **DI RECEPIRE** l' "Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR)", sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21/12/2011, **ALLEGATO 1 (composto da n. 21 pagine), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;**

- **DI RICONOSCERE** il progetto corso "I riders della gig economy tra rischi sociali e rischi stradali" proposto dal "Centro di Eccellenza sulla Ricerca e la Formazione sulle Pubbliche Amministrazioni" (C.E.R.FO.P.A.) dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", secondo l'articolazione riportata nell' **ALLEGATO 2 (composto da n. 2 pagine)** , parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- **DI RICONOSCERE** il carattere sperimentale del progetto corso "I riders della gig economy tra rischi sociali e rischi stradali" che prevede l'erogazione della totalità del corso in modalità E-learning in coerenza con la specificità del percorso, del target e del valore sociale dell'intero intervento;

- **DI CONSENTIRE** l'erogazione del corso in modalità **E- learning** in ragione del carattere sperimentale

riconosciuto al progetto e in attuazione di quanto previsto al paragrafo 3 “Metodologia di insegnamento/apprendimento” dell’Allegato A all’ **Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR);**

- **DI DEMANDARE** alla Dirigente della Sezione Formazione, competente per le attività formative ai sensi dell’art. n. 37, comma 2, del D. Lgs n. 81, l’adozione di ogni e qualsiasi provvedimento necessario e conseguente per l’attuazione del presente deliberato;

- **DI DISPORRE** la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/1994, art.6;

- **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali della Regione Puglia.

GARANZIE ALLA RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla L.241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento di dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento destinato alla pubblicazione è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 118/2011 e sm.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze confermate dalla Dirigente della Sezione Formazione, Avv. Monica Calzetta, e delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli stessi, con le quali tra l’altro attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3261/98 – propone alla Giunta:

1. di fare propria la relazione di cui sopra, che qui s’intende integralmente riportata;
2. **DI RECEPIRE** l’ **“Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR)”**, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21/12/2011, **ALLEGATO 1 (composto da n. 21 pagine), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;**
3. **DI RICONOSCERE** il progetto corso **“I riders della gig economy tra rischi sociali e rischi stradali”** proposto dal “Centro di Eccellenza sulla Ricerca e la Formazione sulle Pubbliche Amministrazioni” (C.E.R.FO.P.A.) dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, secondo l’articolazione riportata nell’ **ALLEGATO 2 (composto da n. 2 pagine)**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. **DI RICONOSCERE** il carattere sperimentale del progetto corso **“I riders della gig economy tra rischi sociali e rischi stradali”** che prevede l’erogazione della totalità del corso in modalità E-learning in coerenza con la specificità del percorso, del target e del valore sociale dell’intero intervento;
5. **DI CONSENTIRE** l’erogazione del corso in modalità **E-learning** in ragione del carattere sperimentale

riconosciuto al progetto e in attuazione di quanto previsto al paragrafo 3 "Metodologia di insegnamento/apprendimento" dell'Allegato A all' **Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR);**

6. **DI DEMANDARE** alla Dirigente della Sezione Formazione, competente per le attività formative ai sensi dell'art. n. 37, comma 2, del D. Lgs n. 81, l'adozione di ogni e qualsiasi provvedimento necessario e conseguente per l'attuazione del presente deliberato;
7. **DI DISPORRE** la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/1994, art.6;
8. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato con il supporto del competente ufficio nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dalla stessa predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore

Francesca De Rocco

La Dirigente della Sezione Formazione

Avv. Monica Calzetta

La sottoscritta Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del combinato disposto degli art. n. 18 e 20 del DPGR n. 22/2021

Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione

Avv. Silvia Pellegrini

L'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro,

Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione

Prof. Sebastiano Leo

LA GIUNTA

*udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nel modi di legge*

DELIBERA

1. di fare propria la relazione di cui sopra, che qui s'intende integralmente riportata;

2. **DI RECEPIRE** l'“**Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR)**”, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21/12/2011, **ALLEGATO 1 (composto da n. 21 pagine), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;**
3. **DI RICONOSCERE** il progetto corso “**I riders della gig economy tra rischi sociali e rischi stradali**” proposto dal “Centro di Eccellenza sulla Ricerca e la Formazione sulle Pubbliche Amministrazioni” (C.E.R.FO.P.A.) dell'Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, secondo l'articolazione riportata nell' **ALLEGATO 2 (composto da n. 2 pagine)** , parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. **DI RICONOSCERE** il carattere sperimentale del progetto corso “**I riders della gig economy tra rischi sociali e rischi stradali**” che prevede l'erogazione della totalità del corso in modalità E –learning in coerenza con la specificità del percorso, del target e del valore sociale dell'intero intervento;
5. **DI CONSENTIRE** l'erogazione del corso in modalità **E- learning** in ragione del carattere sperimentale riconosciuto al progetto e in attuazione di quanto previsto al paragrafo 3 “Metodologia di insegnamento/apprendimento” dell'Allegato A all' **Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR)**;
6. **DI DEMANDARE** alla Dirigente della Sezione Formazione, competente per le attività formative ai sensi dell'art. n. 37, comma 2, del D. Lgs n. 81, l'adozione di ogni e qualsiasi provvedimento necessario e conseguente per l'attuazione del presente deliberato;
7. **DI DISPORRE** la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/1994, art.6;
8. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
RAFFAELE PIEMONTESE



VISTE le note del 27 maggio, del 7 luglio, del 3 dicembre 2010 e del 14 aprile 2011, con le quali è stata rappresentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'esigenza di acquisire le valutazioni in ordine allo schema di accordo in oggetto indicato, al fine di poter convocare un nuovo incontro tecnico sull'argomento;

VISTA la nota pervenuta il 28 giugno 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una ulteriore versione dello schema di accordo in parola;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica del 14 luglio 2011, il rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano ha preannunciato che sarebbero state inviate osservazioni tecniche sul testo dello schema di accordo di cui trattasi;

VISTA la nota del 14 luglio 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una ulteriore riformulazione dello schema che interessa, sulla quale l'Ufficio di Segreteria, con nota in pari data, ha chiesto l'assenso tecnico del Coordinamento delle Regioni;

VISTA la nota in data 14 luglio 2011, con la quale è stata diramata la nota della Provincia autonoma di Bolzano concernente le proposte di modifiche allo schema di accordo in parola;

VISTA la lettera del 26 luglio 2011, diramata in pari data, con la quale la Regione Valle d'Aosta, condividendo le osservazioni formulate dalla Provincia autonoma di Bolzano, ha chiesto il rinvio dell'esame dello schema di accordo;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 27 luglio 2011, è stato rinviato, su richiesta delle Regioni, per ulteriori approfondimenti;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 20 ottobre 2011, sono state concordate tra le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome alcune modifiche dello schema di accordo in parola;

VISTA la nota del 21 ottobre 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato la definitiva versione del documento, allegato A, parte integrante del presente accordo, relativo alla formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che recepisce le modifiche concordate nel corso della predetta riunione tecnica;

VISTA la lettera in data 24 ottobre 2011, con la quale tale definitiva versione è stato diramata alle Regioni e alle Province autonome;

VISTE le lettere del 2 novembre 2011 e del 4 novembre 2011 con le quali, rispettivamente, la Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Veneto, in qualità di Coordinatrice tecnica della Commissione salute, hanno comunicato il proprio assenso tecnico sulla predetta versione definitiva del documento in parola;





VISTA la nota del 7 novembre 2011 pervenuta dalla Regione Toscana, Coordinatrice interregionale della Commissione istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca, con la quale viene comunicato l'assenso tecnico sul testo definitivo trasmesso il 24 ottobre 2011;

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

SANCISCE ACCORDO

tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento, Allegato A) parte integrante del presente atto, relativo alla formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
Dott. Piero Grudi

Piero Grudi

[Handwritten signature]

**ALLEGATO A)**

Formazione dei Lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

PREMESSA

Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08.

La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica".

La formazione di cui al presente accordo è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari.

Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.

Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali.

Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme *e-Learning* per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I.

La formazione di cui al presente accordo può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.





Nota: in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

1. REQUISITI DEI DOCENTI

In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento così come previsto all'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti, internamente o esternamente all'azienda, anche in modalità *e-Learning*, quale definita in Allegato I, ove ne ricorrano le condizioni, da docenti interni o esterni all'azienda che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche con riferimento al datore di lavoro.

2. ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

Per ciascun corso si dovrà prevedere:

- a) soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro;
- b) un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso;
- c) i nominativi dei docenti;
- d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità;
- e) il registro di presenza dei partecipanti;
- f) l'obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste;
- g) la declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.





- Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore;
- anche ai fini di un più rapido abbattimento delle barriere linguistiche, onde garantire l'efficacia e la funzionalità dell'espletamento del percorso formativo e considerata l'attitudine dei sistemi informatici a favorire l'apprendimento, potranno essere previsti nei confronti dei lavoratori stranieri specifici programmi di formazione preliminare in modalità *e-Learning*.

3. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO

La metodologia di insegnamento/apprendimento privilegia un approccio interattivo che comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento.

A tali fini è opportuno:

- a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
- b) favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul *problem solving*, applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
- c) prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche;
- d) favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità *e-Learning* e con ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l'impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.

Utilizzo delle modalità di apprendimento *e-Learning*

Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'Allegato I l'utilizzo delle modalità di apprendimento *e-Learning* è consentito per:

- la formazione generale per i lavoratori;
- la formazione dei dirigenti;
- i corsi di aggiornamento previsti al punto 9 del presente accordo;
- la formazione dei preposti, con riferimento ai punti da 1 a 5 del punto 5 che segue;
- progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento del presente accordo, che prevedano l'utilizzo delle modalità di apprendimento *e-Learning* anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti.





4. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI E DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 21, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 81/08

Il percorso formativo di seguito descritto si articola in due moduli distinti i cui contenuti sono individuabili alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Inoltre con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. n. 81/08, si ritiene che i contenuti e l'articolazione della formazione di seguito individuati possano costituire riferimento anche per tali categorie di lavoratori, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 21, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 81/08.

Formazione Generale

Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Contenuti:

- concetti di rischio,
- danno,
- prevenzione,
- protezione,
- organizzazione della prevenzione aziendale,
- diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,
- organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Durata Minima:

- 4 ore per tutti i settori.

Formazione Specifica

Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81/08 successivi al I costituiscono oggetto della formazione.

Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell'articolo 28.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Contenuti:

- Rischi infortuni,
- Meccanici generali,
- Elettrici generali,
- Macchine,
- Attrezzature,
- Cadute dall'alto,
- Rischi da esplosione,
- Rischi chimici,
- Nebbie - Oli - Fumi - Vapori – Polveri,
- Etichettatura,
- Rischi cancerogeni,
- Rischi biologici,
- Rischi fisici,
- Rumore,
- Vibrazione,
- Radiazioni,
- Microclima e illuminazione,
- Videoterminali,
- DPI Organizzazione del lavoro,
- Ambienti di lavoro,
- Stress lavoro-correlato,
- Movimentazione manuale carichi,
- Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto),
- Segnaletica,
- Emergenze,
- Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico,
- Procedure esodo e incendi,
- Procedure organizzative per il primo soccorso,
- Incidenti e infortuni mancati,
- Altri Rischi.

Durata Minima in base alla classificazione dei settori di cui all'Allegato 2 (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007):

- 4 ore per i settori della classe di rischio basso;
- 8 ore per i settori della classe di rischio medio;
- 12 ore per i settori della classe di rischio alto.

La trattazione dei rischi sopra indicati va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda e della specificità del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri delle attività svolte dal lavoratore autonomo, secondo quanto previsto all'articolo 21 del D.Lgs. n. 81/08. I contenuti e la durata sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi. Il percorso formativo e i relativi argomenti





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

possono essere ampliati in base alla natura e all'entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario.

Il numero di ore di formazione indicato per ciascun settore comprende la "Formazione Generale" e quella "Specifica", ma non l'"Addestramento", così come definito all'articolo 2, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. n. 81/08, ove previsto.

Deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, con particolare riferimento al settore di appartenenza.

Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di cui all'Allegato I:

- 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: **TOTALE 8 ore**
- 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: **TOTALE 12 ore**
- 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: **TOTALE 16 ore**

Condizioni particolari

I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.

Per il comparto delle costruzioni, nell'ipotesi di primo ingresso nel settore, la formazione effettuata nell'ambito del progetto strutturale "160re-MICS", delineato da FORMEDIL, Ente nazionale per la formazione e l'addestramento professionale dell'edilizia, è riconosciuta integralmente corrispondente alla Formazione Generale di cui al presente accordo. Ai fini della Formazione Specifica i contenuti di cui al citato percorso strutturale potranno essere considerati esauritivi rispetto a quelli di cui al presente accordo ove corrispondenti. I soggetti firmatari del Contratto Collettivo Nazionale dell'edilizia stipulano accordi nazionali diretti alla individuazione delle condizioni necessarie a garantire tale corrispondenza.

Costituisce altresì credito formativo permanente, oltre che la formazione generale, anche la formazione specifica di settore derivante dalla frequenza di corsi di formazione professionale presso strutture della formazione professionale o presso enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni e Province autonome che abbiano contenuti e durata conformi al presente Accordo. Rimane comunque salvo l'obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi.





6. FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

La formazione dei dirigenti, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 81/08, in riferimento a quanto previsto all'articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/08 e in relazione agli obblighi previsti all'articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli aventi i seguenti contenuti minimi:

MODULO 1. GIURIDICO – NORMATIVO

- sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
- gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;
- soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa;
- delega di funzioni;
- la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
- la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;
- i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia;

MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

- modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D.Lgs. n. 81/08);
- gestione della documentazione tecnico amministrativa;
- obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
- organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze;
- modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D. Lgs. n. 81/08;
- ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;

MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

- criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
- il rischio da stress lavoro-correlato;
- il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale;
- il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto;
- le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio;
- la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti;
- i dispositivi di protezione individuale;
- la sorveglianza sanitaria;





MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI

- competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;
- importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale;
- tecniche di comunicazione;
- lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;
- consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

La durata minima della formazione per i dirigenti è di 16 ore. Tenuto conto della peculiarità delle funzioni e della regolamentazione legale vigente, la formazione dei dirigenti può essere programmata e deve essere completata nell'arco temporale di 12 mesi anche secondo modalità definite da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Al termine del corso previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.

7. ATTESTATI

Gli attestati di frequenza e di superamento della prova di verifica vengono rilasciati direttamente dagli organizzatori dei corsi in base a:

- la frequenza del 90% delle ore di formazione previste al punto 4 (lavoratori);
- la frequenza del 90% delle ore di formazione previste ed il superamento della prova di verifica per i soggetti di cui ai punti 5 (preposti) e 6 (dirigenti).

Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:

- Indicazione del soggetto organizzatore del corso;
- Normativa di riferimento;
- Dati anagrafici e profilo professionale del corsista;
- Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato (l'indicazione del settore di appartenenza è indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti);
- Periodo di svolgimento del corso;
- Firma del soggetto organizzatore del corso.

8. CREDITI FORMATIVI

Il modulo di formazione generale, rivolto ai soggetti di cui ai punti 4 (lavoratori) e 5 (preposti), costituisce credito formativo permanente.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Con riferimento alle fattispecie di cui all'articolo 37, comma 4, si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi:

a. Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione in caso di somministrazione e segnatamente:

- qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d'origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore;
- qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l'azienda d'origine o precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla Formazione Generale; la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta.
- Qualora il lavoratore, all'interno di una stessa azienda multiservizi, vada a svolgere mansioni riconducibili ad un settore a rischio maggiore, secondo quanto indicato in Allegato II, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore già effettuata; tale Formazione Specifica dovrà essere completata con un modulo integrativo, sia nella durata che nei contenuti, attinente ai rischi delle nuove mansioni svolte.

Nota: la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro (articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni), può essere effettuata nel rispetto delle disposizioni, ove esistenti, del contratto collettivo applicabile nel caso di specie o secondo le modalità concordate tra il somministratore e l'utilizzatore. In particolare, essi possono concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica di settore a carico dell'utilizzatore. In difetto di accordi di cui al precedente periodo la formazione dei lavoratori va effettuata dal somministratore unicamente con riferimento alle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale i lavoratori vengono assunti, sempre che – ai sensi e alle condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 23 del citato D.Lgs. n. 276/2003 – il contratto di somministrazione non ponga tale obbligo a carico dell'utilizzatore. Ogni altro obbligo formativo è a carico dell'utilizzatore.

b. Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi:

- è riconosciuto credito formativo relativamente alla frequenza della formazione generale, mentre deve essere ripetuta la parte di formazione specifica limitata alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione.

c. formazione precedente all'assunzione, qualora prevista nella contrattazione collettiva nazionale di settore, con riferimento alla formazione generale di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a.





La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell'ambito della stessa o di altra azienda.

Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto.

In ogni caso si ribadisce che i crediti formativi per la formazione specifica hanno validità fintanto che non intervengono cambiamenti così come stabilito dai commi 4 e 6 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.

La formazione per i dirigenti costituisce credito formativo permanente.

9. AGGIORNAMENTO

Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.

Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

- approfondimenti giuridico-normativi;
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettività sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresì previste, anche mediante l'utilizzo di piattaforme *e-Learning*, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento quinquennale.

Nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, unicamente in sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo. Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.

In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato – entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

11. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

La formazione erogata a cura dei datori di lavoro prima della pubblicazione del presente accordo viene riconosciuta come di seguito specificato:

a) Formazione dei lavoratori e dei preposti.

Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi.

In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo.

b) Formazione dei dirigenti.

Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
FRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

12. AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO

Allo scopo di valutare la prima applicazione del presente accordo e di elaborare proposte migliorative della sua efficacia, con particolare riferimento all'individuazione delle aree lavorative a rischio alto, medio e basso, all'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning e al coordinamento tra le disposizioni del presente accordo e quelle in materia di libretto formativo del cittadino, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un gruppo tecnico composto da rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e delle Parti Sociali, per proporre eventuali adeguamenti entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.



Allegato I

La Formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro

Premessa

La formazione alla sicurezza svolta in aula ha rappresentato tradizionalmente il modello di formazione in grado di garantire il più elevato livello di interattività.

L'evoluzione delle nuove tecnologie, dei cambiamenti dei ritmi di vita (sempre più frenetici e, quindi, con poco tempo a disposizione) e della stessa concezione della formazione, ai sensi delle linee guida per il 2010 concordate tra Governo, Regioni e parti sociali, in uno con l'esigenza sempre più pressante di soddisfare gli interessi dell'utente, hanno reso possibile l'affermazione di una modalità peculiare e attuale di formazione a distanza, indicata con il termine *e-Learning*.

Per *e-Learning* si intende un modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all'interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (*forum* o *chat* telematiche), nel quale opera una piattaforma informatica che consente al discente di interagire con i tutor e anche tra loro. Tale modello formativo non si limita, tuttavia, alla semplice fruizione di materiali didattici via Internet, all'uso della mail tra docente e studente o di un *forum online* dedicato ad un determinato argomento ma utilizza la piattaforma informatica come strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale. In tal modo si annulla di fatto la distanza fisica esistente tra i componenti della comunità di studio, in una prospettiva di piena condivisione di materiali e conoscenze, di conseguenza contribuendo alla nascita di una comunità di pratica online.

A questo scopo, ruolo fondamentale è riservato agli *e-tutor*, ossia ai formatori, i quali devono essere in grado di garantire la costante raccolta di osservazioni, esigenze e bisogni specifici degli utenti, attraverso un continuo raffronto con utenti, docenti e comitato scientifico.

Nell'attività *e-learning* va garantito che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l'uso del personal computer e buona conoscenza della lingua utilizzata.

La formazione via e-Learning

Si potrà ricorrere alla modalità *e-Learning* qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) Sede e strumentazione

La formazione può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l'azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. La formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l'utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo ed il riconoscimento del lavoratore destinatario della formazione.

b) Programma e materiale didattico formalizzato

Il progetto realizzato dovrà prevedere un documento di presentazione con le seguenti informazioni:

- Titolo del corso;
- ente o soggetto che lo ha prodotto;
- obiettivi formativi;



- struttura, durata e argomenti trattati nelle unità didattiche. Tali informazioni non sono necessarie in relazione alla formazione dei lavoratori, trattandosi di formazione generale. Se del caso, ove previsto dal presente accordo, devono essere indicati i rischi specifici del comparto produttivo di appartenenza e sul quali si svolgerà attività di formazione;
- regole di utilizzo del prodotto;
- modalità di valutazione dell'apprendimento;
- strumenti di *feedback*.

c) Tutor

Deve essere garantito un esperto (*tutor* o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo. Tale soggetto deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici o privati.

d) Valutazione

Devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso. Le prove di valutazione "in itinere" possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica. La verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza. Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell'azione formativa.

e) Durata

Deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, il quale va ripartito su unità didattiche omogenee.

Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l'intero percorso sia stato realizzato.

La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l'*e-Learning*.

f) Materiali

Il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari.

Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative.

L'accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso).



Allegato 2 - Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002_2007

Rischio BASSO

ATECO 2002		ATECO 2007	
Commercio ingrosso e dettaglio Attività artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticci, ecc.) Alberghi, Ristoranti	G	H	6 - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO, RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICOLI 45 - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICOLI 46 - COMMERCIO ALL'INGROSSO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICOLI 47 - COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICOLI 51 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 55 - ALLOGGIO 56 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
			64 - ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE 65 - ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI, (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE) 66 - ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE 67 - ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE
			L - ATTIVITÀ IMMOBILIARI 68 - ATTIVITÀ IMMOBILIARI 69 - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 70 - ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ 71 - ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE 72 - ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE 73 - RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO 74 - PUBBLICITÀ E RICERCA DI MERCATO 75 - ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 76 - SERVIZI VETERINARI 77 - ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO 78 - ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE 79 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGI, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE 80 - SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE 81 - ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO 82 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
Assini domestiche, culturali, sportive	O	P	J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 58 - ATTIVITÀ EDITORIALI 59 - ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE 60 - ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE 61 - TELECOMUNICAZIONI 62 - PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE 63 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI 64 - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO 90 - ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 91 - ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI 92 - ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOPESSE, LE CASE DA GIOCO 93 - ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO 94 - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 95 - ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE 96 - RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA 97 - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA
			T - ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE 97 - ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO 98 - PRODUZIONE DI BENI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
			U - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRESTRALI 99 - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRESTRALI
Servizi domestici	P	Q	
Organismi extraterrestri	Q		

Allegato 2 - Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002_2007

--	--

Rischio MEDIO

ATECO 2002		ATECO 2007	
Agricoltura	A	A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI 02 - SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI 03 - PESCA E ACQUACOLTURA	
Pesca	B		
Trasporti, Magazzinaggio, Comunicazioni	I	H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 49 - TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE 50 - TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA 51 - TRASPORTO AEREO 52 - MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI 53 - SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE	
Assistenza sociale NON residenziale (85.32)	N	Q - ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE 86 - ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE	E - ASSISTENZA SOCIALE
Pubblica Amministrazione	L	O - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 84 - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	
Istruzione	M	P - ISTRUZIONE 85 - ISTRUZIONE	



Allegato 2 - Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002_2007

Rischio ALTO

ATECO 2002		ATECO 2007	
Estrazione minerali	CA	B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE	B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
Altre industrie estrattive	CB	05 - ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSI TORCIA)	05 - ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSI TORCIA)
		06 - ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE	06 - ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE
		07 - ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI	07 - ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
		08 - ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE	08 - ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
		09 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE	09 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE
Costruzioni	F	F - COSTRUZIONI	F - COSTRUZIONI
		41 - COSTRUZIONE DI EDIFICI	41 - COSTRUZIONE DI EDIFICI
		42 - INGEGNERIA CIVILE	42 - INGEGNERIA CIVILE
		43 - LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI	43 - LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
Industrie Alimentari ecc.	DA	C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
Tessili, Abbigliamento	DB	10 - INDUSTRIE ALIMENTARI	10 - INDUSTRIE ALIMENTARI
Concarie, Curio	DC	11 - INDUSTRIA DELLE BEVANDE	11 - INDUSTRIA DELLE BEVANDE
Legno	DO	12 - INDUSTRIA DEL TABACCO	12 - INDUSTRIA DEL TABACCO
		13 - INDUSTRIE TESSILI	13 - INDUSTRIE TESSILI
Carta, editoria, stampa	DE	14 - CONFECZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFECZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA	14 - CONFECZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFECZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
Minerali non metalliferi	DI	15 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI	15 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
Produzione e Lavorazione metalli	DJ	16 - INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SOGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO	16 - INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SOGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici	DK	17 - FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA	17 - FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
Fabbricaz. macchine app. elettronici, elettronici	DL	18 - STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI	18 - STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
Autoveicoli	DM	21 - FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI	21 - FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
		24 - METALLURGIA	24 - METALLURGIA
		25 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE	25 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE
		26 - FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE MECCANICHE	26 - FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE MECCANICHE
		27 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTRONICHI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI	27 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTRONICHI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
		28 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE	28 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
		29 - FABBRICAZIONE DI AUTOMOBILI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI	29 - FABBRICAZIONE DI AUTOMOBILI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
		30 - FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	30 - FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
		31 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI TRASPORTO	31 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI TRASPORTO
		32 - ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE	32 - ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua	E	D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
		35 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	35 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
		F - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO	F - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO
		36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA	36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
		37 - GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE	37 - GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
		38 - ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI	38 - ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
		39 - ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI	39 - ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Smaltimento rifiuti	O	C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
Raffinerie - Trattamento combustibili nucleari	DF	19 - FABBRICAZIONE DI COSE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO	19 - FABBRICAZIONE DI COSE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
Industria chimica, Fiere	DG	20 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI	20 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
Gomma, Plastica	DH	21 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACUTICI	21 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACUTICI
		22 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE	22 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
Sanità	N	Q - SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE	Q - SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE
		85 - ASSISTENZA SANITARIA	85 - ASSISTENZA SANITARIA
Assistenza sociale residenziale (BS 3.1)		87 - SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE	87 - SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE



Allegato 2

Progetto *“I rider della gig economy fra rischi sociali e rischi stradali”*

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” - Dipartimento di Scienze Politiche

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Territoriale del Sud

SCHEDA CORSO DI FORMAZIONE ONLINE DESTINATO AI RIDERS

Obiettivo

Le attività in programma per la fase di formazione sono dirette a trasferire alla platea dei fattorini le conoscenze teorico-pratiche essenziali alla migliore prevenzione e gestione sia dei rischi collegati all'esecuzione della prestazione lavorativa, sia di quelli inerenti ai percorsi in strada, al fine di garantire la tutela della loro salute.

Contenuti

Il percorso formativo si articola in dodici moduli curati da docenti universitari, esperti di sicurezza sul lavoro e da esperti della Motorizzazione civile.

Ciascun modulo ha a oggetto l'analisi della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le procedure da attivare in caso di infortunio, il corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza individuale, nonché i profili di prevenzione dei sinistri stradali (con cenni alle principali norme del codice della strada).

Modalità

Il corso di formazione è organizzato in modalità *on line* e asincrona, mediante apposita piattaforma digitale ed è gratuito per il periodo di sperimentazione.

Il percorso formativo include video lezioni registrate per ciascun modulo, della durata di un'ora ciascuna, con possibilità per il fattorino di selezionare una lingua diversa dall'italiano (sottotitoli o doppiaggio). La video lezione sarà accompagnata anche da materiale didattico, scaricabile *on line*, utile all'approfondimento dei singoli temi.

La regolare visione di tutti i moduli, nell'ordine prestabilito, è condizione per il rilascio di una certificazione. Sarà organizzato un incontro in presenza per il rilascio della certificazione.

Tempistica

A partire dal 2022.

Responsabilità scientifica

Prof. Vincenzo Bavaro - Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

Prof.ssa Madia D'Onghia - Università degli Studi di Foggia

Prof. Lorenzo Zoppoli - Università degli Studi di Napoli Federico II

PROGRAMMA MODULI FORMATIVI

1. Sicurezza sul lavoro: profili generali

Introduzione corso e glossario.

2. I rischi sul lavoro nel settore della consegna di pasti a domicilio

Ricognizione dei principali rischi per la salute psico-fisica degli addetti al *food delivery*.

3. La normativa speciale in materia di sicurezza sul lavoro dei ciclo-fattorini: tra legge e contrattazione collettiva

Breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento (art. 47-septies, D. Lgs. 81/2015; D. Lgs. 81/2008). Panoramica delle disposizioni in materia di sicurezza contenute nei contratti collettivi applicabili ai rapporti di lavoro dei ciclo-fattorini; brevi cenni sulla figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; brevi cenni su diritti di informazione e formazione in materia di sicurezza.

4. Cenni alle norme di circolazione stradale per veicoli su due ruote (I)

Uso corretto della strada, lettura della segnaletica e comportamenti necessari per non costituire pericolo o intralcio per la circolazione

5. Cenni alle norme di circolazione stradale per veicoli su due ruote (II)

6. Dispositivi di protezione individuale, strumenti di lavoro e loro corretto utilizzo

Identificazione dei dispositivi di protezione individuale indispensabili e informazioni sul loro corretto utilizzo; guida alla sicura installazione sul veicolo dei principali strumenti che compongono il kit assegnato ai ciclo-fattorini per l'esecuzione delle consegne (portavivande; sostegno per *smartphone*)

7. Igiene e sicurezza alimentare nel *food delivery*

Informazioni base relative alla gestione e al mantenimento delle condizioni di igiene durante le fasi di trasporto e consegna degli alimenti

8. Misure di sicurezza per la prevenzione del contagio da Covid-19

Dispositivi di protezione individuale specifici e protocolli operativi da rispettare per minimizzare il rischio di esposizione a contagio da Covid-19.

9. Uso e manutenzione del veicolo

Indicazioni sul corretto impiego del veicolo adoperato, anche in relazione alle condizioni meteorologiche nelle quali viene svolta l'attività lavorativa; pronta identificazione difetti e malfunzionamenti del veicolo e istruzioni per una manutenzione di emergenza.

10. Gestione sinistro stradale

Indicazioni relative alle procedure da attivare in caso di sinistro stradale.

11. Gestione infortunio

Indicazioni relative alle procedure da attivare per la gestione dell'infortunio sul lavoro.

12. Gli enti competenti

Alfabeto minimo degli enti preposti alla tutela della sicurezza sul lavoro e delle rispettive competenze.